

Personalità internazionale

<http://www.treccani.it/enciclopedia/personalita-internazionale/>

La titolarità, o l'idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del **diritto internazionale**. La personalità, o soggettività, internazionale si identifica infatti con l'essere destinatari di dette norme, dovendosi considerare persone, o soggetti, internazionali solo gli enti ai quali sono consuetudinariamente imputate le attività consistenti nell'esercizio di diritti, facoltà e poteri, o nell'adempimento e inadempimento di obblighi derivanti dal diritto internazionale.

I soggetti internazionali. - Originariamente, la personalità internazionale era propria solo degli Stati, che sono tuttora i soggetti internazionali primari, nonché necessari, in quanto acquistano la personalità internazionale per il solo fatto della loro esistenza come enti sovrani e indipendenti (**Stato. Diritto internazionale**).

Hanno inoltre personalità internazionale gli **insorti**, se organizzati ed esercitanti il controllo effettivo su una parte del territorio statale; i movimenti di liberazione nazionale in lotta contro un dominio coloniale, un'occupazione straniera o un regime razzista (**Autodeterminazione dei popoli**); la Santa Sede, soggetto per antica consuetudine, sebbene non destinataria, per sua natura, di alcune norme internazionali, come quelle applicabili nei conflitti armati (**Santa Sede. Diritto internazionale**).

Hanno altresì personalità internazionale le unioni di Stati istituzionalizzate (**Organizzazioni internazionali**) qualora interagiscano di fatto con gli altri soggetti internazionali su un piano di parità e come enti autonomi, distinti dagli Stati membri; a differenza di quella degli Stati, la personalità internazionale delle organizzazioni è però funzionale, finalizzata all'esercizio delle competenze loro attribuite dai trattati istitutivi.

Quanto agli individui, un numero crescente di norme internazionali ne prende in considerazione la condotta (**Individui. diritto internazionale**); in dottrina resta però prevalente l'opinione che essi non abbiano personalità internazionale, dette norme potendo creare, modificare o estinguere le situazioni giuridiche soggettive degli individui solo per il tramite della legislazione statale.